

POSTA

AVV. ORAZIO URZI
VIA V. GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

ORIGINALE

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C., CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C. E SS
E CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'
DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

UNEP
CORTE D'APPELLO CATANIA
ESENTE

PER: **Maccarrone Alfio** nato a Catania il 27.03.1972 e residente a Pedara (CT),
nella via Leonardi, 14 C.F. MCCLFA72C27C351C elettivamente domiciliato in
Catania nella via V. Giuffrida, 73, presso lo studio dell'Avv. Orazio Urzi, C.F.
RZU RZO 81A24C 351T, Tel./Fax 095.431942, per le comunicazioni di
Cancelleria, indirizzo pec avv.oraziourzi@pec.ordineavvocaticatania.it, che lo
rappresenta e difende giusta procura in calce del presente atto:

- **ricorrente-**

CONTRO: **M.I.U.R - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**,
in persona del Ministro p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Catania: catania@mailcert.avvocaturastato.it;

CONTRO: **M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** persona del
Dirigente p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania;

CONTRO: **M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio VII-
Ambito territoriale della Provincia di Catania**, in persona del Dirigente
domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

PER LA DECLARATORIA

Del diritto dell'odierno ricorrente alla rettifica della posizione dello stesso,
inserendo, ai fini della redazione della graduatoria di circolo e d'istituto di terza
fascia per il triennio 2017/2019 e seguenti per il personale ATA il servizio pre-
ruolo, prestato dal ricorrente nella formazione professionale dal 15.09.2003 al
31.09.2013 presso il centro di formazione regionale I.R.A.P.S. di Catania e dal
13.10.2014 al 12.05.2015 presso il CIAPI di Priolo, incrementando, quindi, il
punteggio riferito allo stesso, per altri 25 punti, giungendo ad un totale di circa 43
punti, centri di formazione, inquadrabili, ai sensi del DM 640/2017, allegato A1,
punto 7.2, lettera c), nella categoria "scuole di istruzione secondaria o artistica non
statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate", ragion per cui deve
esser valutato al pari di quello prestato presso le scuole di istruzione secondaria o
artistica non statali.



08 GIU. 2020

CAUSA LAVORO
Km _____
Trib. _____
Spese Postali € _____
L'Ufficiale Giudiziario

6204



IN FATTO

Il ricorrente è stato assunto il 15.09.2003 con contratto a T.I., come operatore amministrativo di II livello a 10 ore settimanali presso l'IRAPS ONLUS, passando poi il 01.09.2004, a 36 ore settimanali (full time). Il 01.11.2005 il ricorrente è stato designato al III Livello, sempre come operatore amministrativo ed il 01.07.2008 è stato inquadrato come collaboratore amministrativo di IV livello;

Infine il 13.10.2014 il ricorrente veniva assunto con un contratto a tempo determinato fino al 12.05.2015 con la qualifica di segretario amministrativo di III livello, per 36 ore settimanali presso il CIAPI di Priolo Gargallo (SR);

Il ricorrente Alfio Maccarrone, dopo aver consegnato la domanda di aggiornamento presso l'Istituto scolastico S. Casella di via E. D'Angio n. 14 di Pedara, si è reso conto che lo stesso Istituto non aveva, correttamente, valutato gli anni prestati come personale ATA, presso i centri di formazione, nella Formazione Professionale, prima indicati;

Nello specifico, calcolando 3 punti per ogni anno di servizio nella F.P. e non invece, come, erroneamente, fatto dall'Istituto di Pedara solo 0,60, il ricorrente avrebbe dovuto conseguire un incremento di punteggio di circa 25 punti, giungendo ad un totale di 43 punti. Si ricorda infatti che, i centri di formazione, sono inquadrabili, ai sensi del DM 640/2017, allegato A1, punto 7.2, lettera c), nella categoria "scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate", ragion per cui deve esser valutato al pari di quello prestato presso le scuole di istruzione secondaria o artistica non statali.

IN DIRITTO

1) Sul fumus boni iuris.

La controversia verte essenzialmente sul riconoscimento del punteggio legittimamente spettante ad Alfio Maccarrone, all'interno della graduatoria di III fascia del personale ATA per l'anno scolastico 2017-2019 e seguenti, previo annullamento del provvedimento di attribuzione dell'errato punteggio della graduatoria medesima, nella parte in cui non gli è stato attribuito, per la valutazione del servizio prestato presso gli Istituti Professionali IRAPS ONLUS e CIAPI, ben 25 punti, con conseguente rettifica della graduatoria stessa mediante inserimento del punteggio totale corretto di 43 punti. In particolare, il ricorrente, avendo presentato domanda di inserimento nelle graduatorie per il personale ATA,



AVV. ORAZIO URZI
VIA V.GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

lamenta la non corretta valutazione del servizio prestato in qualità di assistente amministrativo, non statale,

ATA il servizio pre-ruolo, prestato dal ricorrente nella formazione professionale dal 15.09.2003 al 31.09.2013 presso il centro di formazione regionale I.R.A.P.S. di Catania e dal 13.10.2014 al 12.05.2015 presso il CIAPI di Priolo, per circa dieci anni accreditate dalla Regione Sicilia per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. La tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico, presente nel DM 640/2017 allegato A, categoria AVVERTENZE, lettera F, prevede che "qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso"....Il servizio prestato dal sig. Alfio Maccarrone, presso i due Centri di Formazione IRAPS e CIAPI", risulta inquadrabile ai sensi del DM 640/2017, allegato A1, punto 7.2, lettera c), nella categoria "scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate" per cui è previsto il dimezzamento del punteggio. Difatti, gli Istituti Professionali IRAPS e CIAPI, risultano enti accreditati dalla Regione Sicilia, Dipartimento dell'Istruzione della Ricerca e del Lavoro delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Il servizio prestato presso i Centri di Formazione Professionale IRAPS e CIAPI deve esser valutato al pari di quello prestato presso le scuole di istruzione secondaria o artistica non statali.

Tanto può affermarsi atteso che questi costituiscono un canale parallelo agli Istituti Statali e non Statali al fine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e tale servizio è già valutato al pari di quello prestato presso gli Istituti Statali nel D.M. 374/2017, relativo all'inserimento in III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente.

Il DM 640/2017, allegato A1, lettera B, prevede che ai fini dell'inserimento in graduatoria viene riconosciuto valido il servizio prestato in scuole statali di ogni ordine e grado, scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate. Con decreto ministeriale n. 374 del 2017 del 1° giugno 2017 il



AVV. ORAZIO URZI
VIA V.GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha riaperto le graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo per l'aggiornamento della seconda e della terza fascia considerando valido, tra gli altri, il servizio svolto presso i centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo formativo. La legge 28 marzo 2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), ha introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato «nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale» (articolo 2, comma 1, lettera d). I due sistemi che compongono il secondo ciclo di istruzione (quello liceale e quello della formazione professionale) sono distinti, ma funzionalmente integrati, dal momento che: a) entrambi concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione; b) è possibile transitare dall'uno all'altro; c) da ambedue, con diverse modalità (fissate con legge statale), è consentito l'accesso all'esame di Stato

I percorsi di formazione professionale sono realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, anche dagli istituti professionali (articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87), in regime di sussidiarietà, come previsto dalla programmazione regionale, ai sensi dell'intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010 con lo scopo comune di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione attraverso l'acquisizione di crediti scolastici e formativi riconosciuti da entrambi i sistemi.

Non si comprende come sia possibile che per il personale docente venga riconosciuto ai fini del punteggio il servizio prestato presso i centri di formazione professionale, mentre al personale amministrativo, tecnico ausiliario venga negato, considerato che anche quest'ultimi svolgono un servizio parificato a quello svolto nelle scuole statali di ogni ordine e grado, in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate. Risulta evidente una condotta discriminatoria perpetrata dal Ministero dell'Istruzione nei confronti del personale



AVV. ORAZIO URZI
VIA V.GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

ATA rispetto al personale docente. Il Miur inopinatamente valuta in maniera difforme il medesimo servizio prestato presso i Centri di formazione professionale dai detti soggetti.

Pertanto, il ricorrente Alfio Maccarone ha diritto al riconoscimento del servizio prestato presso gli Istituti Professionale IRAPS e CIAPI ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico.

2) Sul periculum in mora.

Il ricorrente precario, senza occupazione, ricorre, con procedura di urgenza, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'attribuzione del punteggio di 25 punti in più rispetto a quelli già riconosciuti, nella graduatoria ATA di III fascia per gli anni scolastici 2017/2019 e seguenti, al fine di ottenere la corretta posizione in graduatoria indispensabile per ricevere le convocazioni dirette alla assegnazione delle supplenze, per il servizio prestato in qualità di assistente amministrativo, non statale, prestato dal ricorrente nella formazione professionale dal 15.09.2003 al 31.09.2013 presso il centro di formazione regionale I.R.A.P.S. di Catania e dal 13.10.2014 al 12.05.2015 presso il CIAPI di Priolo, per circa dieci anni.

Il pregiudizio imminente subito dalla ricorrente è peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post). Evidente è dunque la sussistenza di un pericolo non risarcibile. Il mancato riconoscimento del servizio prestato presso gli Istituti Professionali "IRAPS e CIAPI" ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, in favore del ricorrente, non consentirà l'inserimento nella scuola in occasione delle convocazioni previste in occasione dell'avvio dell'anno scolastico 2019/2020. Difatti l'istante, successivamente all'errata attribuzione del punteggio non ha ricevuto alcuna convocazione ed attualmente, quindi, è in attesa di occupazione, situazione assai aggravata dal grave "pandemia" che ha attanagliato tutto il Paese e non solo ed a cascata tutta l'economia del Paese.

Pertanto, il grave ed irreparabile danno si risolverà in una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti supplenza prevista con l'avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021, atteso che a Settembre 2020, se il punteggio in graduatoria del ricorrente non dovesse mutare, quest'ultimo,



AVV. ORAZIO URZI
VIA V.GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

sarà nuovamente ed ingiustamente, escluso dalle convocazioni per l'anno scolastico. **EBBENE, IL MANCATO RICONOSCIMENTO DI 25 PUNTI (CHE PERMETTEREBBERO AL RICORRENTE DI RAGGIUNGERE IL PUNTEGGIO TOTALE DI 43 punti,)SI CONCRETIZZERÀ NELL'IMPOSSIBILITÀ DI RICOPRIRE I POSTI DI SUPPLENZA RESI DISPONIBILI DOPO LO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO ED ATTRIBUITI CON LE NUOVE CONVOCAZIONI CHE PARTIRANNO DAL 01.09.2020.**

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato il ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, ricorre

In via cautelare, all'Ill.mo Tribunale civile di Catania, Sezione Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis c.p.c., Voglia contrariis reiectis,

-accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità dei provvedimenti di valutazione del punteggio del ricorrente per l'inserimento nelle Graduatorie ATA, triennio 2018/2021 della provincia di Catania per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente;

-riconoscere il servizio presto presso gli Istituti Professionali, dal 15.09.2003 al 31.09.2013 presso il centro di formazione regionale I.R.A.P.S. di Catania e dal 13.10.2014 al 12.05.2015 presso il CIAPI di Priolo, per circa dieci anni, ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, anni scolastici 2018/2021, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico;- ordinare la rettifica del punteggio in 43 punti nella graduatoria.

Nel merito, all'Ill.mo Tribunale civile di Catania, Sezione Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto degli art. 700 c.p.c. e artt. 669-bis c.p.c., Voglia contrariis reiectis,

-accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità dei provvedimenti di valutazione del punteggio del ricorrente per l'inserimento nelle Graduatorie ATA, triennio 2017/2020 della provincia di Catania per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente;

-riconoscere il servizio presto presso gli Istituti Professionali, dal 15.09.2003 al 31.09.2013 presso il centro di formazione regionale I.R.A.P.S. di Catania e dal 13.10.2014 al 12.05.2015 presso il CIAPI di Priolo, per circa dieci anni, ai fini



AVV. ORAZIO URZI
VIA V.GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, anni scolastici 2019/2020 e seguenti, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico;-ordinare la rettifica del punteggio in 43 punti nella graduatoria predetta;
Si versano in atti i seguenti documenti:

-procura


- 1) domanda di ammissione ATA con i servizi svolti;
- 2) file excell esportato dal MIUR con i punteggi assegnatimi;
- 3) contratto di assunzione del 15/09/2003 come amministrativo;
- 4) attestato di servizio datato 31.03.2014;
- 5) N.10 buste paga progressive che provano la mia carriera amministrativa (passaggi di livello e aumenti o riduzioni orarie)presso l'IRAPS ONLUS;
- 6) N. 2 buste paga, inizio e fine contratto, come segretario amministrativo presso il CIAPI di Priolo Gargallo
- 7) Unilav di dimissioni dall'IRAPS ONLUS per giusta causa del 16.02.2016.
- 8) DM 640/2017, allegato A,

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.

Salvis iuribus

Catania, li 28.05.2020

Avv. Orazio Urzi



Mi rappresenti e difenda, nel giudizio innanzi al Tribunale di Catania, Sez. Lavoro l' Avv. Orazio Urzi del Foro di Catania, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Orazio Urzi, sito in Catania nella via Vincenzo Giuffrida, 73.


Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.


La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Catania, li 30/03/2020

Sig. Alfio Maccarrone



Vera ed autentica la superiore firma
Avv.



Nr. 3887 /2020 R.G. Trib.



Tribunale di Catania

Sezione Lavoro

Il Giudice del lavoro

Vista la domanda cautelare ed esaminati gli atti;
ritenuti insussistenti i presupposti per provvedere *inaudita altera parte*;

Fissa

Avanti a sé l'udienza di comparizione delle parti per la discussione sull'istanza cautelare per il giorno 23 settembre 2020 ore 10.00 con termine per il ricorrente, per la notifica alla controparte del ricorso e del presente decreto, entro il giorno 31 luglio 2020.

rigetta

in linea con l'orientamento sezionale l'istanza di notifica nelle modalità alternative ex art. 151 cpc invitando parte ricorrente alla formulazione di istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 cpc

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Catania, 03/06/2020 .

Il Giudice del Lavoro

Valentina Maria Scardillo



N. 3887/2020



Tribunale di Catania

Sezione Lavoro

Il Giudice dr Valentina Maria Scardillo

letto il ricorso che precede ed esaminato gli atti;

visti gli artt. 415 e seguenti cpc;

vista l'istanza di notifica nelle modalità alternative di cui all'art. 151 cpc ai docenti controinteressati in quanto inseriti nella graduatoria di interesse

fissa

avanti a sé l'udienza di discussione della controversia per il giorno 27 gennaio 2021 ore 10.00, con termine per il ricorrente, per la notifica all'amministrazione scolastica convenuta del ricorso e del presente decreto, di giorni 10 da oggi.

E' onere del convenuto costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza come sopra fissata.

rigetta

in linea con l'orientamento sezionale l'istanza di notifica nelle modalità alternative ex art. 151 cpc invitando parte ricorrente alla formulazione di istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 cpc

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Catania, 03/06/2020 .

Il Giudice del Lavoro

Valentina Maria Scardillo




ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto Avv. Orazio Urzì C.F. RZURZO81A24C351T, ai sensi prevista dall'art. 23, comma 2 D.Lgs. 85/2005 e dall'art. 16-bis, comma 9-bis DL 179/2012, come modificato dal D.L. 132/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162/2014, nella mia veste di procuratore del ricorrente Maccarrone Alfio, attesto che le copie digitali del ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c. degli annessi decreti sono conformi agli originali in mio possesso scaricato dal fascicolo informatico n. R.G. 3887/2020

Catania, li 04.06.2020

Avv. Orazio URZÌ

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'U' followed by a horizontal stroke and a small flourish at the end.

RELATA DI NOTIFICA

Istante come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'U.N.E.P. della Corte d'Appello di Catania, ho notificato copia del suesteso ricorso e dei pedissequi decreti di fissazione dell'udienza al:

- **MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro-tempore, sedente in Roma nel viale Trastevere, 76/A, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, sedente in Roma nella via dei Portoghesi, 12 – CAP 00186 – ivi consegnandone copia conforme all'originale a mezzo posta raccomandata

Spedito a mezzo del servizio postale con Raccomandata
A.R. n. 74100162.640.1
del - 8 GIU. 2020
BARILLA ANTONIO
FUNZIONARIO U.N.E.P. Corte d'Appello Catania

- **MIUR – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro-tempore, sedente in Roma nel viale Trastevere, 76/A, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sedente in Catania nella via Vecchia Ognina, 149 – CAP 95100 – ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di



MANI DELL'INTEGATO INCARICATO
A RICEVERE LE NOTIFICHE SIGNOR
FORNZA DEVE ROMA

10/06/2020

GIUSEPPE CORSO
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA

42.31

REGISTRO CRONOLOGICO N.

6205

Atto n. spedito dall'ufficio

in data

8 GIU. 2020

Posteitaliane

e indirizzato a

MUR

via/piazza

Rif. 1000 160

CAP

Città

Rom

Prov.

AVVENUTA CONSEGNA	MANCATA CONSEGNA	AVVENUTO RITIRO
(barrare una sola casella) <input type="checkbox"/> destinatario persona fisica <input type="checkbox"/> destinatario persona giuridica in data <u>12 06 2020</u> nelle mani di nome e cognome in qualità di <input type="checkbox"/> destinatario <input type="checkbox"/> rappresentante legale <input type="checkbox"/> curatore fallimentare <input type="checkbox"/> domiciliatario (persona) <input type="checkbox"/> domiciliatario (capo dell'ufficio) <input type="checkbox"/> persona incaricata di ricevere le notificazioni ovvero: <input type="checkbox"/> persona di famiglia convivente (anche temporaneamente) <input type="checkbox"/> persona addetta alla casa <input checked="" type="checkbox"/> persona al servizio del destinatario <input type="checkbox"/> persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario ovvero: <input type="checkbox"/> portiere dello stabile firma del ricevente..... <u>12 GIU. 2020</u>	<input type="checkbox"/> per irreperibilità del destinatario <input type="checkbox"/> per temporanea assenza del destinatario per rifiuto di nome e cognome <input type="checkbox"/> del Piego <input type="checkbox"/> di firmare i documenti attestanti la consegna in qualità di <input type="checkbox"/> destinatario <input type="checkbox"/> rappresentante legale <input type="checkbox"/> curatore fallimentare <input type="checkbox"/> domiciliatario (persona) <input type="checkbox"/> domiciliatario (capo dell'ufficio) <input type="checkbox"/> persona incaricata di ricevere le notificazioni ovvero: <input type="checkbox"/> persona di famiglia convivente (anche temporaneamente) <input type="checkbox"/> persona addetta alla casa <input type="checkbox"/> persona al servizio del destinatario <input type="checkbox"/> persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario ovvero: <input type="checkbox"/> portiere dello stabile avvenuto deposito in data...../...../..... spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. in data...../...../..... firma dell'addetto.....	in data/...../..... firma del ricevente firma dell'addetto alla consegna <input type="checkbox"/> atto non ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito) rispedito al mittente in data/...../..... firma dell'addetto 
Il ricevente non ha firmato il presente avviso <input type="checkbox"/> per analfabetismo <input type="checkbox"/> per incapacità fisica alla sottoscrizione <input type="checkbox"/> per rifiuto, ma ha ritirato il plico firmando il registro di consegna		
Spedita comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata n. in data...../...../..... firma dell'addetto.....		

MODELLO 23L

Invio raccomandato:
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 890/82
AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N. AG 78509163640-1

- ☐ Parte Istante.....
☐ Suo Procuratore.....
☐ Ufficio Giudiziario.....

Posteitaliane

Data e timbro
dell'ufficio
di partenza



Mod.23L - Mod.04100C - Ed.06/19 - EP2054B/EP2055B - SL [1A89 - 1A35]

UNEP Catania
ESENTE

AR



68509163640-0

Da Restituire a:

Riservato all'indirizzo PEC*

N.B.* La scrittura dell'indirizzo PEC da parte del mittente DEVE avvenire mediante stampa con l'uso di apparecchiature che ne garantiscono la chiara ed immediata leggibilità. Fatto salvo l'utilizzo di soluzioni automatizzate.

AW- DRAZIO URZ1
VIA V. GIUFFRIDA, 73
35128 - CATANIA

(compilare in stampatello maiuscolo)